

COMUNE DI SUMIRAGO	
PROT. N.	8632
CAT.	6 CLAS. 1
10 SET. 2011	
<input type="checkbox"/> SI ASSEGNA a	URB
<input type="checkbox"/> FIRMARE p.p.v.	
<input type="checkbox"/> COPIA per	VISTO

U.O.C. Monitoraggi e Valutazioni Ambientali

Prot. n. 120856 /ep
Class. 3.1.3 Pratica n. 311/09

Varese, 9 SET. 2011

OGGETTO: Comune di Sumirago - Piano di Governo del Territorio - Osservazioni ex art. 13 comma 6 LR 12/2005.



All'Autorità Competente per la VAS
All'Autorità Procedente per la VAS
Comune di SUMIRAGO
Fax. 0331-909606

e p.c. Al Responsabile del
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
ASL della Provincia di Varese
Varese

Con riferimento alla Vs. nota prot. 6668 del 12.07.2011 con la quale si informava che il Consiglio Comunale ha adottato gli atti del Piano di Governo del Territorio e si metteva a disposizione la documentazione relativa al PGT adottato, si inviano in allegato alla presente le osservazioni formulate dalla scrivente Agenzia, ai sensi dell'art. 13 comma 6 della L.R. 12/2005. Inoltre si informa che, ai sensi di quanto previsto dal vigente tariffario (aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione di ARPA n. IV/22 del 29.09.2009) è in corso di emissione la fattura per l'importo di 525,00 € +IVA, per l'espressione di parere su strumento urbanistico complesso. Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento, richiedendo cortesemente di informare la scrivente Agenzia in merito agli sviluppi successivi del Piano, in particolare alla delibera di approvazione del PGT.

Distinti saluti.

Il Direttore di Dipartimento
Dott. Maria Teresa Cazzaniga

N° allegati: 1
Descrizione allegati:
1. osservazioni ex art.13 comma 6 LR 12/05


Dipartimento di Varese Via Campigli, 5 - 21100 Varese - Tel. 0332.327740 - 719 - 745 - Fax 0332.312079 - 313161



UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n.9175.ARP.L

Pagina 1 di 4

7114 13015060158



U.O.C. Monitoraggi e Valutazioni Ambientali

Prot. n. 190856 /ep
Class. 3.1.3 Pratica n. 311/09

Varese, 9 SET. 2011

OSSERVAZIONI EX ART. 13 COMMA 6 L. R. 12/2005

COMUNE: Sumirago
PROVVEDIMENTO: Adozione del PGT
ATTO DI ADOZIONE: Deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 09 giugno 2011


Il presente Dipartimento ARPA ha già espresso le proprie osservazioni alla proposta di Documento di Piano e al Rapporto Ambientale durante il processo di VAS, inviandole con nota prot. n.102526 del 19.07.2011. Si ricorda che tali osservazioni erano state formulate sulla base della documentazione pubblicata sul sito web del Comune, come da vs. comunicazione inviata in data 25.05.2010 prot. n. 4538, costituita dal Documento di Piano, dal Rapporto Ambientale con i relativi elaborati e dallo Studio Geologico.

Si ritiene pertanto di non dover aggiungere molto rispetto a quanto già suggerito in precedenza che, se recepito, contribuisce ad un miglioramento della sostenibilità ambientale del Piano, mentre, se non accolto, rende già consapevole l'Amministrazione di alcune problematiche che potrebbero verificarsi.

Prima di entrare nel merito dell'analisi della compatibilità ambientale degli interventi in previsione si osserva che nella documentazione inviata è presente la Dichiarazione di Sintesi e il Parere Motivato, in cui dovevano essere discusse le precedenti osservazioni formulate dagli Enti e riportate le relative controdeduzioni e/o il recepimento delle osservazioni stesse (punti 6.7 e 6.8 allegato 1a DGR n. 9/761 del 10.11.2010). A tale proposito si osserva che il Parere Motivato si limita ad esprimere parere positivo sulla compatibilità ambientale del Documento di Piano, senza affrontare gli aspetti di criticità pur evidenziati da ARPA. Viceversa si osserva che nella Dichiarazione di Sintesi sono riportate le modifiche apportate al Documento di Piano, senza però specificare le motivazioni che hanno portato ad operare tali variazioni.

In merito alla documentazione adottata dal Consiglio Comunale, si valuta favorevolmente che è stata eliminata la previsione della "tangenziale di Caidate", che interessava ambiti boscati identificati come non trasformabili dal PIF, così come 2 ambiti a trasformazione residenziale (TRP e TRG); inoltre sono state ridimensionate alcune aree di trasformazione, presumibilmente allo scopo di mantenere le superfici boscate non trasformabili ricadenti sulle aree stesse (TR3, TR6, TR13, TRM, TRO, TRI) ed è stata modificata la disciplina attuativa di altre 2 aree di trasformazione: la TR 25 è stata modificata da residenziale ad area verde, con trasferimento di diritti edificatori, mentre la TRP4 è stata identificata esclusivamente come area per servizi scolastici, da realizzare solo previa verifica dell'andamento dei flussi scolastici.

A seguito di tali modifiche, si osserva che la capacità insediativa del piano è diminuita di 99 abitanti, passando da 1257 ab. (comprensivi dei piani attuativi in itinere) a 1158 ab. A tale proposito, pur apprezzando le modifiche attuate, si ritiene che il piano continui ad essere sovrastimato, in considerazione che le più ottimistiche previsioni di incremento demografico per Sumirago (fonte del dato "Sistema informativo statistico enti locali" della Regione Lombardia) si attestano sui 6900



abitanti al 2030, ben al di sotto dei 7335 ab previsti al completamento delle previsioni di PGT, che, si ricorda, ha la validità di 5 anni.

Inoltre, si ritiene critica l'introduzione di un ulteriore ambito di trasformazione produttivo (TRV), per il quale manca l'analisi di sostenibilità ambientale, non essendo stato integrato il RA con una specifica verifica della fattibilità della trasformazione di tale area.


Per quanto concerne la compatibilità delle trasformazioni previste dal piano con gli ambiti boscati ed agricoli, si prende atto che nella documentazione adottata sono comprese 2 relazioni dal titolo: "Elementi per la valutazione di compatibilità con il PTCP in riferimento alle aree di trasformazione ricadenti su ambiti agricoli e boscati" ed "Elementi per la valutazione di compatibilità con il PIF in riferimento alle aree di trasformazione ricadenti su ambiti boscati - Relazione forestale ai sensi dell'art. 12 del PIF".

In merito alla compatibilità con il PIF, si osserva che, per tutti gli ambiti che comprendono boschi non trasformabili, viene riportata come prescrizione il mantenimento della superficie a bosco, riconoscendo il carattere prescrittivo e prevalente della programmazione territoriale sovraordinata. Viceversa, nelle conclusioni della relazione agronomica, vengono messe in evidenza le scarse caratteristiche vocazionali e di valenza dal punto di vista economico e del paesaggio rurale di tali ambiti, giustificando la loro sottrazione al paesaggio rurale a vantaggio dell'urbanizzato, senza necessità di compensazione.


A tale proposito, si ritiene che tale tipo di analisi non tenga conto del valore intrinseco del suolo, nella sua valenza non solo agricola, ma anche ecologica e di tutela ambientale. Si osserva pertanto che l'analisi agronomica, che ha tenuto conto esclusivamente degli effetti sulla produttività agricola e sull'economia prodotti dalla sottrazione di suolo agricolo, non sia esaustiva nell'analisi delle criticità connesse alla sottrazione di suolo agricolo, accennando solamente (pag.86 " Elementi per la valutazione di compatibilità con il PTCP in riferimento alle aree di trasformazione ricadenti su ambiti agricoli e boscati") ad altri aspetti negativi, come l'aumento di impermeabilità del suolo.

Infine, si ritiene anche opportuno ricordare che, per gli interventi di nuova costruzione che ricadono in aree agricole, occorre tenere in adeguata considerazione i contenuti del comma 2 bis dell'art. 43 della L.R. 12/2005, il quale prevede che "gli interventi che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni entro un minimo di 1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità". A tale proposito si osserva che la Giunta Regionale ha definito le linee guida per l'applicazione di tale maggiorazione con la DGR n. 8/8757 del 22/12/2008. Ai sensi di tale DGR ciascuna Amministrazione comunale doveva provvedere entro il 12 aprile 2009 all'individuazione, con specifica deliberazione consiliare, delle aree agricole del proprio territorio e della maggiorazione del contributo di costruzione. Nel caso in cui l'Amministrazione non abbia provveduto a tali adempimenti, il contributo di costruzione è del 5% da applicarsi alle aree agricole identificate dalla perimetrazione regionale. L'utilizzo dei contributi dovrà essere finalizzato ad interventi che consentano il perseguimento degli obiettivi di sviluppo territoriale e di salvaguardia e valorizzazione del sistema rurale-paesistico-ambientale, secondo le declinazioni previste nell'ambito della pianificazione locale.

Infine, in considerazione che le modifiche apportate non variano l'impianto generale del piano, con la presente si confermano tutte le osservazioni precedentemente espresse, relativamente alle criticità/sensibilità ambientali, sugli ambiti di trasformazione e di completamento. Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si richiede cortesemente di informare questo Dipartimento in merito agli sviluppi successivi del Piano, inviando copia, o segnalando le modalità di



acquisizione in formato digitale, delle deliberazioni di cui all'art. 13, comma 9 della LR 12/2005 e s.m.i., nonché dei report periodici di monitoraggio previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica.

Il Dirigente dell'U.O. M.V.A. dott. Valeria Roella 

Il Responsabile dell'Istruttoria p.a. Elisabetta Pasta 

Responsabile del procedimento: dr.ssa Valeria Roella Tel. n.0332/327736 e-mail: v.roella@arpalombardia.it
Responsabile dell'istruttoria: p.a. Elisabetta Pasta Tel. n. 0331/378817 e-mail: e.pasta@arpalombardia.it